

ORIGINALE



COMUNE DI VILLA LAGARINA  
Provincia di Trento

**Verbale di deliberazione N. 148 del 25/10/2023  
della GIUNTA COMUNALE**

**OGGETTO:** Approvazione disciplinare misure di sicurezza tecniche e organizzative e di utilizzo dei dispositivi informatici, internet e posta elettronica del comune di Villa Lagarina

---

L'anno **duemilaventitré** addì **venticinque** del mese di **ottobre** alle ore **17:00** nella sala riunioni, a seguito di regolari avvisi recapitati a termine di legge si è convocata la Giunta Comunale.

Presenti i Signori:

Ruolo	Nominativo	Presente	Assente
Sindaco	Giordani Julka	Si	
Vicesindaco	Laffi Luca		Si
Assessore	Bortolotti Walter	Si	
Assessore	Manica Marta	Si	
Assessore	Grandi Antonio	Si	

Assiste: **dott. Incapo Carlo Alberto Segretario Comunale**

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la dott.ssa Julka Giordani nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

---

Documento amministrativo informatico, sottoscritto con firma digitale, ai sensi degli artt. 20 e 23-ter del D.Lgs. n 82/2005 in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del CAD (duplicato nel sistema di conservazione del Comune)

**OGGETTO:** Approvazione disciplinare misure di sicurezza tecniche e organizzative e di utilizzo dei dispositivi informatici, internet e posta elettronica del comune di Villa Lagarina

Relazione.

Secondo quanto previsto dall'art. 32 del Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR), il titolare del trattamento, tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio, deve adottare le misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio.

Il titolare del trattamento, in virtù del principio di accountability di cui all'art. 5 par. 2 del GDPR, è quindi tenuto ad adottare tutte le misure e gli strumenti che siano adeguati per il contesto di riferimento e che garantiscano altresì un livello di sicurezza adeguato, considerando che le misure devono essere personalizzate in ragione del proprio specifico contesto.

Al fine di fornire uno strumento di riferimento, il Servizio privacy RPD ha elaborato un modello di *“Disciplinare delle misure di sicurezza tecniche e organizzative e di utilizzo dei dispositivi informatici, internet e posta elettronica”*, inoltrato giusta nota acquisita al protocollo comunale in data 8 marzo 2023 *sub 1992*, da integrare/modificare/adeguare in ragione della specificità di ciascun Ente.

Al riguardo è stato pertanto coinvolto l'amministratore di sistema nella sua implementazione, per verificare che le misure inserite nel disciplinare siano coerenti con il sistema organizzativo e informatico dell'Ente.

La proposta di disciplinare ha l'obiettivo di fornire ad amministratori, dipendenti e non solo tutti i “suggerimenti” e strumenti necessari per assicurare la funzionalità, la sicurezza e il corretto impiego degli strumenti informatici e delle reti telematiche definendo le misure di tipo organizzativo e tecnologico, individuando le condotte e le forme di controllo ammissibili, per assicurare l'uso appropriato delle tecnologie informatiche minimizzando i notevoli rischi sia dal punto di vista della sicurezza nei luoghi di lavoro, che di quello della funzionalità e del corretto impiego delle reti telematiche e degli strumenti informatici che esso comporta.

Tali misure si traducono nella necessaria adozione di strumenti di filtraggio e monitoraggio delle comunicazioni tali da consentirne il tracciamento tecnologico cui può potenzialmente accompagnarsi la possibilità di controllo indiretto dell'attività dei lavoratori.

A salvaguardia dei diritti del lavoratore e, in primis, del diritto alla dignità e riservatezza, opera dunque un complesso normativo mirante a tutelare il lavoratore stesso, tra cui:

- il d.lgs. n. 82/2005 (*Codice dell'amministrazione digitale*), con particolare riferimento all'art. 2, c. 5 il quale riconosce il diritto dei cittadini a che il trattamento dei dati effettuato mediante l'uso di tecnologie telematiche sia conformato al rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché alla dignità dell'interessato;
- il d.lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), che sancisce il diritto alla protezione dei dati personali e dispone che ogni trattamento garantisca un elevato livello di tutela delle persone, nonché dei principi di semplificazione, armonizzazione ed efficacia (artt. 1 e 2); il legislatore prescrive, inoltre, che i trattamenti di dati siano effettuati per finalità determinate, esplicite e legittime, oltre a dover rispondere al principio di necessità e correttezza: ogni dato trattato in violazione della disciplina in materia non può essere utilizzato (artt. 11, 3);
- la l. n. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori), con particolare richiamo all'art. 4 che, nel contemplamento tra le esigenze del datore di lavoro e quelle dei dipendenti, svolge a

tutt'oggi un ruolo fondamentale, vietando da un lato il controllo diretto dei lavoratori e, dall'altro, ammettendo per esigenze organizzative produttive ovvero di sicurezza del lavoro, l'installazione di impianti e apparecchiature di controllo dalle quali possa anche derivare un controllo a distanza dell'attività dei lavoratori (c.d. *controllo preterintenzionale*).

Recentemente, anche l'Amministrazione statale, con la direttiva n. 2/2009 avente ad oggetto *"Utilizzo di internet e della casella di posta elettronica istituzionale sul luogo di lavoro"*, ha fornito indicazioni utili a facilitare, nell'ambito del settore pubblico, da un lato il corretto utilizzo degli strumenti ICT (*postazioni di lavoro, connessioni di rete e posta elettronica*) e, dall'altro il proporzionato esercizio del potere datoriale di controllo da parte delle Amministrazioni pubbliche.

Specifico rilievo assume poi in materia la deliberazione n. 13/2007 del Garante per la protezione dei dati personali, che prescrive ai datori di lavoro alcune misure, necessarie o opportune, per conformare alle disposizioni vigenti il trattamento di dati personali effettuato per verificare il corretto utilizzo nel rapporto di lavoro della posta elettronica e di internet.

In particolare, il Garante, alla luce della normativa sopra richiamata, evidenzia la necessità che i trattamenti di dati si uniformino al principio di necessità e di correttezza e che siano sempre effettuati per finalità determinate, esplicite e legittime; sottolinea, inoltre, a tutela della libertà e dignità dei lavoratori, il divieto di installare apparecchiature preordinate al controllo a distanza dei dipendenti, ammettendo invece l'utilizzo di programmi e tecnologie che consentono indirettamente un controllo a distanza (c.d. controllo preterintenzionale), a condizione che ciò sia necessario per esigenze produttive o organizzative o, comunque, quando sia necessario per la sicurezza sul lavoro; evidenzia ancora come eventuali controlli sull'utilizzo degli strumenti informatici debbano ispirarsi al principio di pertinenza e non eccedenza, nell'equo bilanciamento di interessi tra le parti coinvolte. Sono poi fortemente sottolineati dal Garante gli accorgimenti tecnici volti a prevenire comportamenti del lavoratore pericolosi per la sicurezza aziendale, di cui viene data ampia esemplificazione.

Il disciplinare di cui si propone l'approvazione, è dunque volto a garantire, in ossequio a quanto previsto dal legislatore, la sicurezza nei luoghi di lavoro, assicurare la funzionalità e il corretto impiego delle reti telematiche e degli strumenti informatici e di comunicazione.

Il Disciplinare, in coerenza con le finalità perseguiti, si applica non solo ai dipendenti del comune ma anche, in quanto compatibile, agli altri soggetti che a vario titolo prestano servizio o attività per conto e nelle strutture dell'Ente; costituisce inoltre linea guida per il corretto utilizzo tecnico delle strumentazioni informatiche per coloro che, a qualunque titolo, utilizzano il sistema informativo comunale. L'inosservanza delle prescrizioni in esso contenute può comportare, oltre all'irrogazione di sanzioni disciplinari nei confronti dei dipendenti, la sospensione o la revoca dell'autorizzazione ad accedere ai sistemi, fatte salve le diverse e maggiori responsabilità civili e penali.

Lo schema di Disciplinare è stato altresì comunicato alle OO.SS. in data 18 ottobre 2023 prot. nr. 9097 e nel termine assegnato per la proposta di modifiche o miglioramenti, non sono giunte note di riscontro.

## LA GIUNTA COMUNALE

Udita la Relazione che precede;

**Vista** ed esaminata la bozza del *"Disciplinare delle misure di sicurezza tecniche e organizzative e di utilizzo dei dispositivi informatici, internet e posta elettronica"*;

**Dato atto** che la stessa è stata inviata alle OO.SS. giusta nota di data 18 ottobre 2023 prot. 9097 e che rispetto alla stessa, entro i tempi previsti, nessuna proposta di modifica o integrazione al documento è pervenuta;

**Visto** il decreto sindacale n. 6 del 9 agosto 2023 prot. 6867 di nomina dei Responsabili delle Aree e dei Servizi Comunali;

**Vista** la deliberazione del Consiglio comunale n. 30 del 30 dicembre 2022, immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2023-2025; Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 31 di data 30 dicembre 2022, immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2023-2025;

**Vista** inoltre la deliberazione di Giunta comunale n. 3 di data 4 gennaio 2023, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione – PEG 2023 – 2025 schede finanziarie, investimenti e schede obiettivi, nonché la successiva deliberazione n. 4 di data 4 gennaio 2023 di approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione - PIAO 2023-2025;

**Acquisito** il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, espresso ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 185 e 187 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige dal Segretario Comunale e dato atto dell'assenza del parere di regolarità contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, non comportando la presente deliberazione effetti diretti e/o indiretti sulla gestione economico finanziaria dell'Ente;

**Visto** il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2;

**Visto** lo Statuto del Comune di Villa Lagarina;

ad unanimità di voti favorevoli, espressi in forma palese per alzata di mano,

## **DELIBERA**

1. di approvare, per quanto esposto in premessa, il Disciplinare *“Misure di sicurezza tecniche e organizzative e di utilizzo dei dispositivi informatici, internet e posta elettronica del Comune di Villa Lagarina”*, allegato A alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa;
2. di disporre che il Disciplinare venga pubblicato sul sito web della Comune di Villa Lagarina, Sezione Amministrazione Trasparente – Altri Contenuti, con inoltro per posta elettronica a tutti i dipendenti e collaboratori;
3. di dare atto che sulla presente deliberazione è stato apposto il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa da parte del Segretario comunale ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 185 e 187 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2 e s.m.i. mentre risulta assente il visto di regolarità contabile non comportando la presente deliberazione oneri a carico dell'Ente;
4. Di dare evidenza che ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 avverso il presente atto sono ammessi:
  - a) Ricorso amministrativo, da parte di ogni cittadino, alla Giunta Comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 183, comma 5 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2;
  - b) Ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni, ai sensi degli artt. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104.  
*ovvero ed in alternativa al ricorso giurisdizionale*

c) Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199, entro 120 giorni dalla data della notifica o della comunicazione, o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Per l'impugnazione degli atti concernenti procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi o forniture, si richiama la tutela processuale di cui al comma 5 dell'art. 120 dell'Allegato 1) al D.Lgs. 02.07.2010, n. 104. In particolare:

- il termine per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale è di 30 giorni;
- non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.



Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto.

**Il Sindaco**  
**dott.ssa Julka Giordani**



**Il Segretario Comunale**  
**dott. Incapo Carlo Alberto**

---

Documento amministrativo informatico, sottoscritto con firma digitale, ai sensi degli art. 20 e 23-ter del D.Lgs. n. 82/2005 in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del CAD (duplicato nel sistema di conservazione del Comune)